

I candidati dovranno indicare con la massima precisione, la data iniziale (giorno, mese ed anno) e finale (giorno, mese ed anno) di ogni periodo di servizio svolto con funzioni diverse. Non sarà attribuito punteggio per i periodi indicati in modo approssimativo o incompleto. Per il servizio in corso si indicherà come data finale quella della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande (art. 2, lett. j).

g) In relazione alle funzioni svolte presso le elencate commissioni tributarie, sarà applicato il seguente punteggio, previsto all'art. 4, comma 40, della citata legge n. 183 del 12 novembre 2011:

COMMISSIONE TRIBUTARIA	FUNZIONI SVOLTE	Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
<b>Commissione Tributaria di 1° Grado</b> ( fino al 31 marzo 1996)	Giudice	0,50
	Vice Presidente di Sezione	1,00
	Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Commissione	2,00
<b>Commissione Tributaria di 2° Grado</b> ( fino al 31 marzo 1996)	Giudice	1,00
	Vice Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Commissione	2,50
<b>Commissione Tributaria Provinciale e 1° Grado di Trento e Bolzano</b> (dal 1° aprile 1996)	Giudice	1,50
	Vice Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Commissione	3,50
<b>Commissione Tributaria regionale e di 2° grado di Trento e Bolzano</b> (dal 1° aprile 1996) <b>nonché</b> <b>Commissione Tributaria Centrale</b>	Giudice	2,00
	Vice Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Sezione	3,00
	Presidente di Commissione	4,00

h) Sono legittimati a partecipare all'interpello i giudici che abbiano maturato due anni di permanenza nell'ufficio di provenienza alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda. L'assunzione di servizio presso altra sede a seguito di altro concorso, prima della pubblicazione delle graduatorie del presente concorso, equivale ad abbandono della domanda.

i) Sono legittimati a partecipare all'interpello per i posti vacanti nelle sedi di Bolzano i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo - riferito alla carriera direttiva - relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca, previsto dall'art. 4, 3° comma, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26.7.1976, n. 752, modificato, da ultimo con il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, e s.m.i. Il candidato deve dichiarare anche il gruppo linguistico (italiano o tedesco) al quale appartiene o al quale si impegna ad appartenere.

j) Le domande di partecipazione all'interpello dei giudici in servizio dovranno essere depositate nella segreteria della Commissione di appartenenza entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, ed essere spedite dalle Commissioni, via pec, a questo Consiglio, all'indirizzo: UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it, entro i tre giorni successivi.

k) Le domande di partecipazione all'interpello dei giudici in soprannumero dovranno essere presentate presso la Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, via Solferino n. 15, c.a.p. 00185 – Roma, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui sopra (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), ovvero con posta elettronica certificata personale, entro il medesimo termine, al seguente indirizzo: UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it.

La domanda e la documentazione allegata sono esenti da bollo.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

